Assicurazione Incendio e Scoppio Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

genertel

Prodotto: Mutuo Genertel
Data di aggiornamento: 01/10/2026
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Genertel S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA; recapito telefonico +39.040.20.20.20; sito internet: www.genertel.it; indirizzo della posta elettronica: richiestainfo@genertel.it; indirizzo PEC: genertel@pec.genertel.it ed è iscritta al numero 1.00012 all'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025 448.505.015 euro, di cui risultato economico del periodo -36.685.071 euro. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: https://www.genertel.it/chi-siamo.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in polizza.
A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, Genertel assicura fabbricati destinati all'uso abitativo e che si trovano in Italia. L'assicurazione opera se il fabbricato ha le seguenti caratteristiche:

- non è in costruzione e/o in fase di ampliamento;
- è in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;
- ha le strutture portanti verticali in materiale incombustibile, mentre l'armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere combustibili;
- ha le pareti esterne e il tetto in materiale incombustibile, in cui è ammessa la presenza di materiali combustibili fino a 1/5 delle relative superfici;
- è adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali.

Sono assicurate le parti del fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- le pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- le opere di fondazione o interrate, fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Se è assicurata una porzione di fabbricato (ad esempio un appartamento in un condominio), la garanzia è prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.
L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse del proprietario del fabbricato e del vincolatario.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia non copre: • l'area su cui è costruito il fabbricato; • parchi, giardini, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; • statue e affreschi che hanno valore artistico.

Ci sono limiti di copertura?

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono esclusi i danni:

- causati, anche solo in parte, da lavori di straordinaria manutenzione;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- causati da grandine e vento limitatamente ai danni subiti da qualsiasi struttura fissa o mobile posta all'esterno o fissata al fabbricato assicurato;
- causati da gelo, umidità, stillicidio;
- causati da mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di incendio, esplosione o scoppio;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati da usura o manomissione per la garanzia scariche, correnti e altri fenomeni elettrici;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.

È prevista una franchigia di 150 euro per sinistro. Non sono previsti scoperti.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche che sottoscrivono un mutuo immobiliare e devono stipulare per la propria abitazione un'assicurazione per i rischi di incendio esplosione e scoppio vincolata all'Istituto di Credito.
Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono il bisogno di protezione dei beni.

Quali costi devo sostenere?

Se il contratto è intermediato: sono previsti costi di intermediazione pari in media al 8,48% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità: • con lettera inviata a Generali Italia spa - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati 23 00187 - Roma; • tramite il sito internet di Genertel www.genertel.it, nella sezione Reclami; • via e-mail all'indirizzo reclami@genertel.it. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'*IVASS*	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Arbitro Assicurativo	E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti assicurativi. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC genertel@pec.genertel.it o presso la Sede Legale di Genertel. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Genertel.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È inoltre possibile attivare la **procedura FIN-NET** per la risoluzione delle liti transfrontaliere. E' possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile è 22,50%.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023**, **n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori**, **indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link oblio-oncologico.pdf.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del *Contraente* o dell'*Assicurato* ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO GENERTEL DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. IL CONTRAENTE PUÒ: FARE UN PREVENTIVO E STIPULARE LA POLIZZA; VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; DENUNCIARE UN SINISTRO; CONSULTARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. IL SERVIZIO È GRATUITO.